



COOPERFIDI S.C.

COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

regolamento sul limite al cumulo degli
incarichi di analoga natura per gli
amministratori

**approvato il 31 maggio 2010 dall'Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci**

"Premesso che

l'art. 22 dello statuto di Cooperfidi - oltre a delineare l'operatività delle cause di ineleggibilità e decadenza - nell'ultimo capoverso stabilisce che. "Un apposito regolamento approvato dall'assemblea - ovvero i regolamenti assembleari ed elettorali, se adottati - regolamenterà i limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura, con particolare attenzione a quelli che richiedono un maggior coinvolgimento nella gestione corrente dell'azienda",

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura.

Gli Amministratori di Cooperfidi non possono assumere più di 8 incarichi come Amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 13 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per Amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli Amministratori nella Federazione Trentina della Cooperazione, in Organismi di Secondo grado, provinciali o nazionali del sistema cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente da Cooperfidi.

In sede di accettazione della carica, gli Amministratori e i Sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Art. 2 - Obblighi di informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali valutano la



COOPERFIDI S.C.

COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

situazione alla luce dell'interesse del Confidi e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 1 e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse del Confidi, il rispetto del presente regolamento.

Art. 4 - Inadempimento degli obblighi.

Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 1 sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

Art. 5 - Modifiche al Regolamento.

L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.